

Allegato " B " all'atto N. 122.113 di rep. N. 27.820 di racc.

"FONDAZIONE BRUNELLO ETS"

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE – SEDE

1. Nell'anno 1999, in occasione del centenario della nascita di Ottaviano Brunello ed a ricordo dello Stesso, dei figli Rosa Maria e Pietro e della consorte Maria Forte, per volontà delle figlie Rosa Maria e Luciana Brunello, in Vicenza è stata costituita la "FONDAZIONE BRUNELLO ONLUS - progetti integrati per anziani e minori" che, in seguito alla riforma del terzo Settore operata con il D. Lgs. 117/2017, assume ora la denominazione di "Fondazione Brunello ETS".
2. La Fondazione ha sede in Vicenza – Contrà Ponte San Michele 6.

ART. 2

DURATA – ACRONIMO

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.
2. La Fondazione è Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017, aggiungendo, pertanto, al nome l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), che dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

SCOPI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare finalità della fondazione sono la gestione ed il sostegno di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, anche ad integrazione dell'intervento pubblico.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore):
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
3. La Fondazione promuove, inoltre, iniziative di formazione in ambito sociale e socio-sanitario ed iniziative culturali ed informative, riguardanti gli obiettivi e le finalità della Fondazione stessa. Interventi e programmi sia di solidarietà sia di formazione possono essere anche integrati tra loro.
4. La Fondazione realizza il proprio scopo, utilizzando al meglio i propri mezzi, sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o diret-

tamente connesse e comunque in via non prevalente, secondo i criteri e con i limiti stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs n° 117/2017; spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
 - a. dai beni immobili e mobili donati dai fondatori, come risulta dall'atto costitutivo;
 - b. dai beni mobili ed immobili, pervenuti successivamente e che perverranno in futuro alla Fondazione, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento delle finalità statutarie.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
3. Lo stato patrimoniale della Fondazione è redatto ed aggiornato in apposito documento, così come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n° 117/2017.
4. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 5

ENTRATE - AVANZI DI GESTIONE - CONTABILITA'

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
 - b. contributi ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio. I contributi ricevuti da enti pubblici e privati, compresi gli interessi maturati nel tempo intercorso tra l'introito e l'utilizzo, al netto di eventuali spese documentate di gestione amministrativa, saranno interamente utilizzati per la destinazione d'uso prevista nell'atto di donazione;
 - c. ricavato di eventuali prestazioni a terzi.
2. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio.
3. La Fondazione non distribuisce, né in forma diretta, né indiretta, e comunque in alcuna delle modalità espressamente vietate dall'art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n° 117/2017, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
4. La Fondazione tiene i libri contabili obbligatori previsti per legge.

ART. 6

BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all'art. 14 citato D.lgs 117/2017.
2. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, se obbligatorio, dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017.
3. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il programma di attività ed il relativo bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.

ART. 7 ORGANI

1. Gli Organi della fondazione sono:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - l'Organo di controllo;
 - il Comitato di partecipazione.

ART. 8 IL PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.
2. In particolare:
 - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di partecipazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - tiene i rapporti con i terzi;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - garantisce l'osservanza dello Statuto e ne promuove l'aggiornamento e la riforma, qualora necessario;
3. Il presidente adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo al Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva, da convocarsi entro trenta giorni.
4. Il presidente può delegare ad altri soggetti lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Presidente ed il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

ART. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati a tempo indeterminato, salvo dimissioni. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti, il/i subentrante/i viene/vengono nominato/i dal Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti devono essere scelti, tenendo conto delle cause di inleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il Consiglio di amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.
5. In particolare il Consiglio di amministrazione:
 - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, e fra essi, il Presidente e il Vicepresidente;
 - assume dipendenti o incarica collaboratori, stabilendone le retribuzioni o i compensi come da successivo art. 13;
 - nomina il Comitato di partecipazione di cui all'art. 11;
 - nomina l'Organo di controllo nonché del Revisore legale dei conti nel caso in cui la nomina sia obbligatoria a norma di legge;
 - delibera eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
 - approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale;
 - approva i regolamenti;
 - propone lo scioglimento della Fondazione.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, con le modalità e le conseguenze previste dall'art. 26, commi 6 e 7, del D. Lgs. n° 117/2017.

ART. 10

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i componenti e all'Organo di controllo, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.
2. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza tali avvisi possono essere spediti a mezzo posta elettronica, almeno un giorno libero prima della riunione.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.
4. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

5. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redatti dal Presidente ed approvati dal Consiglio stesso, devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro.

ART. 11

COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comitato di Partecipazione è un organo consultivo ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

2. È formato da cinque componenti, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone distinte nei campi di attività attinenti alle finalità statutarie della Fondazione.

3. Dura in carica cinque anni. I componenti del Comitato sono sostituiti in caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso, per il rimanente periodo del quinquennio.

4. Il Comitato di partecipazione può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

5. E' possibile l'intervento alle riunioni del Comitato di Partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

6. Il Comitato di partecipazione:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

1. La Fondazione si avvale di un organo di controllo monocratico, il cui titolare, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, è nominato dal Consiglio di amministrazione, che all'atto di nomina ne stabilisce il compenso.

2. L'incarico, conferito tenendo conto delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

3. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile, accertando anche la regolare tenuta delle scritture, mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi e periodiche verifiche di cassa;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio per

legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs n° 117/2017;

- assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui siano trattati argomenti di carattere economico/finanziario;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo, a tal fine, agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 13

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 12. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 14

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Allo scopo di rendere continuativa ed efficace l'operatività della Fondazione, volta al conseguimento degli scopi statutari, il Consiglio di amministrazione può assumere dipendenti da adibire a compiti amministrativi, tecnici o professionali, determinandone le mansioni e stabilendone il compenso. Può altresì conferire incarichi a soggetti qualificati, determinando nell'atto di conferimento il compenso attribuito agli stessi.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 15

ALBO DEI BENEMERITI

1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento dei fini statutari.

ART. 16
ESTINZIONE

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo. Se lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, la Fondazione si estingue – su proposta del Consiglio di Amministrazione – ai sensi di legge.

2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 17
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di partecipazione) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

(ii) Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ART. 18
NORME FINALI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

F.to BRUNELLO LUCIANA

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

RUNTS - Copia su supporto informatico conforme al documento originale firmato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore